

Con sentenza n. 35385 del 18 dicembre 2023, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno affermato che, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleggi, in ragione di un progetto di vita comune, a una convivenza prematrimoniale della coppia, vertendosi, al più, in «*fasi di un'unica storia dello stesso nucleo familiare*» [si è parlato, in dottrina (a) di una convivenza che si distingue da tutte le altre, in quanto «*scrutata retrospettivamente essa quasi muta sostanza e partecipa della natura del matrimonio che l'ha seguita*» ovvero (b) del fatto che, nell'ipotesi in cui le nozze siano state precedute da una significativa convivenza prematrimoniale, «*la decisione di sposarsi includa anche la volontà di compensare (nel caso di futuro divorzio) i sacrifici effettuati in attuazione di un indirizzo comune già concordato ed attuato per un significativo periodo precedente alle nozze*» ovvero ancora della circostanza (c) che «*le parti, contraendo un'unione formalizzata, hanno dimostrato la volontà non soltanto di impegnarsi reciprocamente per il futuro, ma anche di dare continuità alla vita familiare pregressa, inglobandone l'organizzazione all'interno delle condizioni di vita del matrimonio o dell'unione civile*»], va computato, ai fini dell'assegno divorzile, il periodo della convivenza prematrimoniale solo ai fini della verifica dell'esistenza di scelte condivise dalla coppia durante la convivenza prematrimoniale, che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e cui si possano ricollegare sacrifici o rinunce alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio.

Ovviamente, resta necessaria una previa allegazione e prova rigorosa, giovando ribadire che: a) la convivenza prematrimoniale rileverà, ai fini patrimoniali che interessano, ove poi consolidatasi nel matrimonio, se assuma «*i connotati di stabilità e continuità*», essendo necessario che i conviventi abbiano elaborato «*un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio)*», dal quale inevitabilmente discendono anche reciproche contribuzioni economiche; b) l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il «*contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali*», in quanto solo un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari può, invece, giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli; c) sarà necessario verificare poi l'effettivo nesso tra le scelte compiute nella fase di convivenza prematrimoniale e quelle compiute nel matrimonio.

Al termine, è stato enunciato il seguente principio di diritto: ai fini dell'attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, dell'assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleggi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio.

Riferimenti Normativi:



Per le Sezioni Unite, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale

Diritto civile Persone e Famiglia

Giovanna Spirito

18 | 12 | 2023

- art. 5, L. 1° dicembre 1970, n. 898